

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Delega al Governo*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro XXXX mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei seguenti principi e criteri direttivi:

#### **a) rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi:**

1) prevedendo il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;

2) prevedendo conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 e di rifiuto o inadempimento dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210;

3) prevedendo la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213, deve trasmettere le informazioni o comunicare le ragioni del diniego;

#### **b) rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:**

1) escludendo il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di colpa medica e sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;

2) escludendo il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale ed invece, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, prevedere, anche modificando l'articolo 2113 del codice civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

3) prevedendo, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di istruzione stragiudiziale, consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della

controversia, nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, nella richiesta di esibizione di documenti rilevanti ai fini della controversia, nei limiti previsti dall'articolo 210, primo comma, del codice di procedura civile;

4) prevedendo, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare: a) garanzie per le parti ed i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; b) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio o che non adempie all'ordine di esibizione; c) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile; d) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al trenta per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione preventiva ed una corrispondente diminuzione del compenso per l'avvocato che, non collaborando ingiustificatamente all'attività di istruzione stragiudiziale richiesta dalla controparte, non ne ha reso possibile l'espletamento; e) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

### **c) rivedere la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica:**

1) assicurando la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;

2) riducendo i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

3) collocando il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'esclusività e l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo: a) che l'atto introduttivo abbia la forma del ricorso; b) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a quattro mesi e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non superiore a ottanta giorni/non inferiore a sessanta giorni; c) che nel processo operi un regime di preclusioni; d) che le domande riconvenzionali e le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi debbano essere proposte nel rispetto di termini perentori e, quanto al ricorrente, solo in conseguenza della domanda riconvenzionale, delle eccezioni o delle difese della controparte/convenuto; e) che il

rispetto del principio del contraddittorio sia assicurato mediante concessione di termini perentori per l'integrazione delle istanze istruttorie rese necessarie dalle domande e dalle eccezioni proposte dalle altre parti;

4) prevedendo che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa: a) la decisione avvenga con sentenza all'esito di discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza; b) il giudice abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a *quaranta giorni* prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali; c) il giudice, su richiesta delle parti, possa concedere un ulteriore termine perentorio non superiore a dieci *giorni* prima dell'udienza per il deposito di note di replica; d) che, al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro *i trenta* giorni successivi;

5) disciplinando i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che: a) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze; b) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimetta la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile, senza fissare ulteriori udienze; c) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento ed il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi; d) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;

6) modificando, in conformità ai criteri di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;

#### **d) rivedere la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale:**

1) prevedendo che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso;

2) prevedendo che nel processo operi un regime di preclusioni;

3) prevedendo che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile:

a) la decisione possa avvenire con sentenza all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;

b) ovvero che il giudice istruttore abbia facoltà di fissare udienza per la discussione orale davanti al collegio, concedendo, su richiesta delle parti, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali; che, sempre su richiesta delle parti, possa concedere un ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;

**e) rivedere la disciplina del processo davanti al giudice di pace:**

1) uniformando il processo dinanzi al giudice di pace al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, mantenendo ferma la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nei casi in cui non sia previsto il ricorso in via preventiva, quale condizione di procedibilità, a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;

**f) rivedere la disciplina del giudizio di appello:**

1) prevedendo, conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello, fissando un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;

2) prevedendo un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compreso il rilievo delle questioni assorbite;

3) prevedendo che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile ed il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;

4) prevedendo, al fine di risolvere i contrasti interpretativi emersi in sede applicativa, che l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis del codice di procedura civile possa essere impugnata con ricorso per cassazione esclusivamente per vizi procedurali;

5) prevedendo che, esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria:

a) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;

b) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive

contenenti anche le conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;

**g) modificare i principi comuni a tutti i procedimenti civili, tributari ed amministrativi:**

1) prevedendo, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale ed alla corte di appello, che il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche e che spetti al presidente del tribunale autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza;

2) prevedendo l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici;

3) prevedendo il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo;

**4)** rivedendo la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario:

a) prevedendo che tale versamento possa avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto; mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

b) disciplinando i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;

c) prevedendo che, nei processi tributari e nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

d) prevedendo, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

e) prevedendo che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e che la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;

**h) rivedere la disciplina del procedimento notificatorio:**

1) prevedendo, quando il destinatario della notificazione, è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, che la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

2) prevedendo che, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

3) prevedendo che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area Web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

**i) rivedere la disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni**

1) prevedendo che la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi ad un notaio o ad un avvocato ovvero ad un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione

- necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione;
- 2) prevedendo che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il notaio predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione, ed indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento per gli immobili ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;
  - 3) prevedendo che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui al punto 2), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;
  - 4) stabilendo che il creditore ipotecario è litisconsorte necessario di scioglimento della comunione;
  - 5) prevedendo che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria;
  - 6) stabilendo che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, e statuisca sulle spese;
  - 7) prevedendo che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui al punto 5), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui al punto 6), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un notaio, individuandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata la fase di cui al punto 1), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
  - 8) prevedendo che il notaio possa procedere direttamente alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata;
  - 9) prevedendo che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito dell'intera somma dovuta a titolo di conguaglio;
  - 10) prevedendo che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile;
  - 11) prevedendo che il notaio predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all'indicazione di luogo, giorno ed ora per la discussione del progetto;

- 12) prevedendo che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo delle medesime per la modifica del progetto medesimo, il notaio, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice, e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;
- 13) prevedendo che, in presenza di contestazioni, il notaio trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.

### **I) prevedere i necessari interventi di coordinamento:**

- 1) curando il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- 2) apportando le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quale rimedio preventivo, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, alla proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.

## **Art. 2**

### **Procedura per l'esercizio della delega**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari

scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui all'articolo 1 o successivamente.